

ARTICOLO 2 AREE DI SOSTA PER IL TURISMO ITINERANTE

Tipologia: a) parcheggio, b) area attrezzata.

La sosta nel parcheggio è regolamentata dalle norme previste dal Codice della Strada.

Le aree per turismo itinerante realizzate dai comuni o da privati, devono prevedere la seguente dotazione minima dei servizi:

- pozzetto di scarico autopulente (può essere sufficiente anche uno a livello comunale adeguatamente segnalato)
- erogatore di acqua potabile, idonea illuminazione, contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Altre attrezzature possono essere aggiunte quali: ombreggiatura, colonnine con prese di corrente, servizi igienici, cabina telefonica pubblica, toponomastica della città.

Nelle aree per turismo itinerante riservate e delimitate indipendenti dall'assetto viario se non per l'ingresso, è consentito l'utilizzo delle strutture fisse e mobili in dotazione al mezzo.

Le Aziende di Promozione Turistica propongono ai comuni appartenenti al proprio ambito l'istituzione di aree per turismo itinerante nell'ambito di programmi promozionali appositamente predisposti.

Si autorizza l'allestimento di un solo pozzetto autopulente in violazione di legge infatti dall'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada prevede che lo scarico delle acque reflue deve avvenire contemporaneamente per due autocaravan.

Si prevede l'istituzione di aree riservate quando è dimostrato che non sarebbero produttive e inoltre si autorizza un non meglio definito utilizzo delle strutture fisse e mobili in dotazione al veicolo.

ARTICOLO 3 REGOLAMENTAZIONE DELLE PRESENZE


È permessa la sosta di autocaravan, caravan e autobus turistici nelle aree per il turismo itinerante per un periodo massimo di due giorni consecutivi.

I singoli comuni potranno, nel rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti, stabilire con propria normativa il periodo di sosta possibile superiore alle 48 ore.

Si crea un limite alla sosta delle autocaravan e quindi un pericolosissimo precedente estendibile ai parcheggi.

ARTICOLO 4 DISCIPLINA URBANISTICA

Le aree per il turismo itinerante devono essere indicate nello strumento urbanistico generale.



ARTICOLO 5 GESTIONE DELLE AREE

Le aree possono essere custodite e onerose.

In ogni caso dovrà essere effettuata, almeno nelle ore serali, la rilevazione a fini statistici degli arrivi e delle presenze.

Il comune, nel caso che la gestione dell'area sia affidata a privati, deve stipulare una convenzione in cui sia definito il rapporto tra pubblico e privato e siano fissate le modalità di espletamento delle funzioni previste.

I comuni nel caso di affidamento della gestione delle aree a privati, devono dare la precedenza alle associazioni aderenti a organismi nazionali legalmente riconosciuti operanti nel settore del turismo all'aria aperta e, in assenza, ad associazioni senza fini di lucro.

Nessun riferimento normativo a confortare la decisione di priorità.

ARTICOLO 6 CONTRIBUTI

I comuni indicati all'articolo 1 che istituiscono le aree per il turismo itinerante per la sosta caravan, autocaravan e autobus turistici usufruiscono di contributi in conto capitale.

Il contributo di cui al comma 1 verrà concesso nella misura del 50% delle spese di realizzazione con esclusione delle spese di acquisto dell'area.

Il contributo massimo ammissibile è fissato in £ 8.000.000 (ottomilioni) elevata a £ 100.000.000 nel caso di trasformazione delle aree in multifunzionali.

Una formula obsoleta in quanto è indubbiamente più promozionale un Bando Aperto con finanziamenti in c/interessi.